

rico di coloro che danno a cambio marittimo se ciò non è convenuto, ma se le cose vincolate non bastano a soddisfare il creditore egli sopporta il danno che ne deriva.

Quando le cose vincolate dal cambio marittimo arrivano *felicemente a destinazione*, il cambista ha diritto alla restituzione della somma prestata e al profitto marittimo: il pagamento deve esser fatto al legittimo possessore dell'atto di prestito.